

IL RICORSO AMMINISTRATIVO

L' art. 203 del C.d.S. prevede che Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (vedi paragrafo precedente - "l'obbligato in solido"), entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, possono proporre ricorso nei seguenti modi:

- Al Prefetto di Reggio Calabria (*):
 - mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comando del Corpo di Polizia Municipale di Siderno - Via Francesco Macrì, 6;
 - mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comando Polizia Municipale del Comune di Siderno - Via Francesco Macrì, 6 – 89048 Siderno (RC);
 - mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria.
- Il ricorso può essere presentato in alternativa al Giudice di Pace di Siderno mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di Pace.

**Si avverte che, ai sensi dell'articolo 204 citato D.lgt. il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emetterà ordinanza motivata ingiungendo il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio della somma indicata quale pagamento in misura ridotta per ogni singola violazione.*

Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale. Il pagamento, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, mentre col ricorso, il trasgressore, si rimette alla decisione dell'Autorità Amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse.

ORDINANZA INGIUNZIONE

In seguito al ricorso avverso ad un verbale di contestazione, l'Autorità competente emette un'ordinanza:

- Di archiviazione, se il ricorso è accolto;
- Di ingiunzione di pagamento, se il ricorso è respinto.

L'Autorità ha cinque anni di tempo, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per emettere l'ordinanza, altrimenti il procedimento sanzionatorio è prescritto (art. 28 legge 689/81).

La legge impone all'Autorità, quando emette l'Ordinanza ingiunzione, di notificarla all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, mentre l'Ordinanza di archiviazione deve comunicarla soltanto all'organo che ha redatto il verbale (art. 18 legge 689/81).

Il pagamento della sanzione

Ogni Ordinanza riporta chiaramente le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione ingiunta, sono previste comunque le stesse modalità di pagamento del verbale di contestazione.

La rateizzazione del pagamento

L'Autorità Amministrativa che ha applicato la sanzione riportata sull'Ordinanza ingiunzione, può disporre, su richiesta motivata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale mensile. Chi intende avvalersi di questa facoltà, deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all' Ufficio Contravvenzioni PM – Via Francesco Macrì, 6 – 89048 Siderno (RC).

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione.

Il Ricorso

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Così è disposto dall'art. 22/bis della legge 689/81, introdotto dal recente Decreto legislativo n. 507 del 1999.

L'opposizione deve essere proposta negli uffici del Giudice di Pace di Siderno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'Ordinanza, mediante presentazione di un ricorso al quale deve essere allegata l'ordinanza notificata.

L'interessato ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di assistenza di un legale.